MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL FILATI DI FIBRE TESSILI

Art. 2

Nel caso di reimportazione di filati e dei rispettivi manufatti e confezioni per i quali i canoni di abbonamento sono stati corrisposti dal fabbricante al netto della quota parte dei prodotti tessili esportati all'estero, e' dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote d'imposta vigenti per ciascun tipo di filato.

Versione in vigore dal 13 ottobre 1961, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sul filati di fibre tessili
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-dell-imposta-di-fabbricazione-sul-filati-di-fibre/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it